



Unione Comuni Modenesi Area Nord
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Area Est - Presidio di San Felice sul Panaro)
Via Casarino n. 362 - 41038 San Felice s/P
(☎ Tel. 0535/86399 - ☎ Fax 0535/81110)

Prot. UCMAN n° ¹⁰⁹⁶⁶ /2023 9.2

San Felice s/P, 27 luglio 2023

Ordinanza n° 48/2023

Oggetto: CHIUSURA VIA GRANAROLO DALTEZZA CIVICO 388
Regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione interventi di costruzione e modifica allacciamento acqua e gas per conto di AIMAG S.p.A.

- Divieto di transito dal giorno 02 al giorno 04 agosto 2023

IL RESPONSABILE P.O DELLA POLIZIA LOCALE

Acquisita la richiesta inoltrata dalla ditta C.G. Impianti con sede a Concordia sulla Secchia (MO) via delle Mondine n° 38 (P.IVA: 02934210366) tesa all'ottenimento di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale con le seguenti modalità:

chiusura di via Granarolo in corrispondenza del civico 388;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori sopradetti, si rende necessario chiudere la circolazione nella via Granarolo;

Acquisita la determina nr.197 del 06/07/2023 rilasciata dal Responsabile servizio assetto ed utilizzo del territorio del comune di San Felice sul Panaro;

Visti gli Artt. 6, 7 e 158 D.Lgs 1285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

Vista lo Statuto dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

Visto l'art. 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;

Visto che tra le funzioni attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, rientra l'emanazione di provvedimenti in materia di viabilità derivanti da modifiche temporanee della circolazione;

ORDINA

La chiusura totale della via Granarolo in corrispondenza del civico 388, garantendo comunque il transito a i pedoni ed ai residenti dal giorno 2 al 4 agosto 2023 dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

- All'intersezione di via Granarolo con via Bignardi e di via Granarolo con via Camurana dovrà essere posizionata segnaletica di divieto di transito con comunicazione di chiusura a mt ...e posizionato il cartello di transito consentito ai soli residenti;
- In corrispondenza del cantiere dovranno essere presenti in entrambi i sensi di marcia movieri per regolare la circolazione di eventuali veicoli posti in circolazione nel tratto di via Granarolo non interessato dai lavori;

La ditta esecutrice dei lavori C.G. Impianti con sede a Concordia sulla Secchia (MO) via delle Mondine n° 38 (P.IVA: 02934210366) è incaricata di provvedere alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica stradale così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.



Unione Comuni Modenesi Area Nord
COMANDO POLIZIA LOCALE
(Area Est - Presidio di San Felice sul Panaro)
Via Casarino n. 362 - 41038 San Felice s/P
(☎ Tel. 0535/86399 - ☎ Fax 0535/81110)

In particolare dovrà essere apposta:

1. tutta la segnaletica temporanea necessaria a presegnalare il cantiere e la messa in sicurezza dello stesso al fine di garantire la sicurezza del cantiere stesso e del personale operante;
2. tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria per regolamentare la circolazione modificata dalla chiusura in atti, nonché tutta la segnaletica temporanea di preavviso di strada chiusa e relativi itinerari alternativi da collocarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori in oggetto;
3. al termine delle varie giornate di lavoro la carreggiata dovrà essere riaperta al transito;
4. durante l'eventuale sosta dei lavori e/o nelle ore notturne, se non sarà possibile ripristinare la normale circolazione stradale, dovrà essere messa in sicurezza tutta l'area soggetta a lavori e predisposta tutta la segnaletica stradale temporanea, compresa quella luminosa, al fine di rendere visibile il cantiere ed adottare ogni precauzione utile per non arrecare pericolo a persone e danno a cose;
5. eventuali tratti di strada non percorribili dovranno essere delimitati con barriere di recinzione e resi visibili con segnali luminosi lampeggianti;
6. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato la normale circolazione stradale.

La presente ordinanza è eventualmente prorogabile e/o rinnovabile in caso di maltempo o non ultimazione dei lavori previa comunicazione all'ufficio emanante.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), sono fatti salvi diritti di terzi.

Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge.

A norma dell'Art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

In relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei L.L.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.



per il **Comandante Polizia Locale U.C.M.A.N.**

Il **Commissario-Capo**
Alessandro BERNARDI